



no è nome che l' G. N. A. deve seguire per la compilazione dei rendiconti ed il loro invio allo G. N. P. S.

L'art. 10 stabilisce, come norma transitoria, che il recupero dei contributi relativi al periodo 1° gennaio 1941 - 31 marzo 1958 deve essere perseguito per proprio conto da ciascun Istituto; peraltro l' G. N. A., qualora non riesca a recuperare la quota di sua competenza, potrà richiedere l'intervento dell' G. N. P. S.

Gli articoli 11 e 12 prescrivono infine che l' G. N. A. è tenuto a trasmettere all' G. N. P. S. entro tre mesi dal perfezionamento della Contenzione, tutti i rendiconti, compilati secondo lo schema stabilito dall'art. 8, relativi agli esercizi dall'inizio della gestione al 31 dicembre 1954. L' G. N. A. si impegna inoltre ad indicare all' G. N. P. S., al 31 dicembre 1958,